



COPIA

Città di Trani*Medaglia d'Argento al Merito Civile*
PROVINCIA B T**Deliberazione di Consiglio Comunale**Argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno della seduta del 17 / 10 / 2018

N. <u>123</u> del Reg. Data: <u>17 / 10 / 2018</u>	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. derivante dalla sentenza n.359/2018 Tribunale amministrativo Regionale per la Puglia sez. di Bari in favore del Sig. P.N.-
---	---

L'anno duemiladiciotto , il giorno 17 del mese di ottobre , alle ore 16,02
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 16,18 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo		x
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico		x
11) Ventura Nicola	x	
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego		x
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele		x
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe		x
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 20 Totale assenti n. 13

Il Presidente Ferrante enuncia il 3° debito dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **“Riconoscimento del debito fuori Bilancio ai sensi ex art.194 comma 1 lett.e) T.U.E.L. derivante dalla sentenza n.359/2018 Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sez. Bari in favore del Sig. P.N.-”, e passa la parola all'Assessore Di Tullo per relazionare.**

Intervengono la Consigliera Merra e la Cinquepalmi, che chiede di poter cassare una frase del deliberato e contestualmente esprime voto contrario; ed infine la Consigliera Barresi.

Entrano il Consigliere Lima e l'Assessore Laurora Tommaso, sono le ore 16,30.

Il Segretario Generale interviene per dare delle precisazioni, dopo di che il Presidente Ferrante pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.20

Assenti: n.13

Voti favorevoli: n.15 (Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro - Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia – Zitoli – Tolomeo - Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco - Cirillo)

Voti contrari: n.5 (Barresi – Merra – De Toma – Lima – Cinquepalmi)

La proposta di deliberazione viene approvata.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta il seguente risultato:

Voti favorevoli: n.15 (Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro - Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia – Zitoli – Tolomeo - Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco - Cirillo)

Voti contrari: n.5 (Barresi – Merra – De Toma – Lima – Cinquepalmi)

La proposta non è resa immediatamente eseguibile per mancato raggiungimento del quorum richiesto.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale

RELAZIONE UFFICIO LEGALE – CONTENZIOSO

In data 04.01.2017 veniva notificato ricorso innanzi la Tribunale Amministrativo per la Puglia sezione di Bari dal sig. P.N. rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio MUSCI con il quale veniva impugnata l'ordinanza n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani disponeva l'accesso dei cani alla Villa Comunale esclusivamente in presenza di personale appartenente alla polizia Municipale.

Con sentenza n. 359/2018 pubblicata il data 16.03.2018 il Tribunale Amministrativo per la Puglia – Bari Sezione 3^a decideva sul ricorso così provvedendo:

- lo accoglieva e per effetto annullava l'ordinanza impugnata;
- condannava il Comune di Trani alla refusione delle spese di lite che liquidava in € 1.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.

Vi è necessità di procedere alla liquidazione di quanto statuito in sentenza n. 359/2018 TAR Puglia – sede di Bari al fine di evitare danni all'Ente.

In data 08.05.2018 veniva notificata in forma esecutiva la sentenza n. 359/2018 TAR – Puglia Sede di Bari

Allo scopo si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in favore del sig. P.N. attivando la procedura prevista dall'art.194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscendo la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

L'importo complessivo del debito da riconoscersi è stato così quantificato dall'Ufficio Contenzioso:

- Spese di lite	€ 1.000,00
- Spese generali (15%)	€ 150,00
- Cassa avvocati	€ 46,00
Totale imponibile	€ 1.196,00
- IVA (22%)	€ 263,12
TOTALE	€ 1.459,12
+ Contributo unificato	€ 650,00
TOTALE DA IMPUTARE	€ 2.109,12

In relazione al debito oggetto di riconoscimento, fermo restando il richiamo ai contenuti della sentenza in argomento, non si rilevano specifici profili richiedenti valutazione in termini di responsabilità per danno erariale in merito ai dedotti in giudizio, alla condotta processuale dell'ente e alle condotte successive alla ricezione della sentenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione riportata in premessa;

Preso atto degli ormai consolidati orientamenti espressi dalle diverse Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, relativamente a debiti derivanti da sentenze esecutive, in forza dei quali che la deliberazione di consiglio è meramente ricognitiva dell'obbligo di pagamento, senza che residui in capo ad esso alcun parere discrezionale a riguardo;

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'art.194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e precisamente:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Segretario Generale nella qualità di Responsabile del Servizio Legale Contenzioso in data 18/06/2018;

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente dell'Area Economica Finanziaria in data 16/8/2018;

Con il risultato delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione istruttoria resa dal servizio Legale-Contenzioso, come in premessa riportata;
 - di riconoscere, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Trani n. 359/2018 per l'importo complessivo di € 2.109,12 in favore del sig. P.N.;
- 2) di provvedere al finanziamento della suddetta spesa di Euro 2.109,12 (duemilacentonove/12) con imputazione di pari importo sul codice 1.11.1.01.10.224, esercizio finanziario 2018, dandosi atto che la copertura della suddetta spesa rispetta e non altera sia il pareggio finanziario sia tutti gli equilibri di bilancio e di finanza pubblica;
- 3) di procedere con successiva determinazione dirigenziale alla materiale liquidazione delle somme spettanti alla controparte per effetto di quanto innanzi nonché degli ulteriori incombenti previsti per legge;
- 4) di trasmettere la presente, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Bari ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289 del 2002;



COMUNE DI TRANI
PROVINCIA
(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

COLLEGIO DEI REVISORI

-Al Sindaco
-Al Segretario
-Al Settore economico finanziario
-Al Presidente del Consiglio
Palazzo di Città

Verbale n.37

Il giorno 12 del mese di Settembre dell'anno 2018 alle ore 09,41 presso il Palazzo di Città, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Trani, nelle persone di:

- Dott. Colomba Luigi, Presidente
- Dott.ssa Perrone Lina Rosanna, Componente
- Dott. Trombetta Gianfranco, Componente

- *Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riconoscimento debito fuori bilancio art.194 comma 1 Lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, derivante dalla sentenza n.359/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Bari in favore del sig. P.N. Pec del 06/09/2018*

- Il Collegio in merito alla suddetta proposta di deliberazione, visto il parere favorevole del Dirigente proponente del settore, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio, esprime il seguente parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del T.U.E.L.

- *Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riconoscimento debito fuori bilancio art.194 comma 1 Lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, derivante dalla sentenza n.359/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Bari in favore dei sig. P.N., per l'importo complessivo di € 2.109,12.*

PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 194 lettera a) del TUEL

Alle ore 10,00 la seduta si è conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Colomba Luigi

Dott.ssa Perrone Lina Rosanna

Dott. Trombetta Gianfranco

PUNTO N. 3 ALL'O.D.G. EX PUNTO N. 4: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL TUEL DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 359/2018 TAR PUGLIA - SEZIONE DI BARI - IN FAVORE DEL SIGNORP.N."

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

"Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 359/2018 TAR Puglia - Sezione di Bari - in favore del signor T.N.".Prego, Assessore.

DI TULLO DENISE - Assessore

A seguito di ricorso innanzi al TAR, promosso dal signor T.N., veniva impugnata l'ordinanza n. 30/2016, con la quale il Sindaco di Trani disponeva l'accesso dei cani alla Villa Comunale esclusivamente in presenza di personale appartenente alla Polizia municipale, il TAR accoglieva, per l'effetto annullava l'ordinanza e condannava il Comune di Trani alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, come per legge e contributo unificato.

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

Grazie. Ci sono interventi? 39. Chi è? Merra. Prego.

MERRA RAFFAELLA - Consigliere Comunale

(a microfono spento)... la Villa Comunale, ma diciamo che gli animali potevano entrare solo ed esclusivamente con il personale della Polizia municipale. Oggi io mi chiedo: nel 2016 cos'è cambiato? Avevamo più agenti di Polizia municipale? Questo me lo dovrà dire poi l'Assessore di Lernia.

Ancora: dovevamo andare davanti al TAR per far entrare i cani nella Villa Comunale? Io credo di no, anche perché ci sono delle leggi per la tutela e la protezione degli animali che dicono che gli animali possono entrare in qualsiasi Ente, parco pubblico, anche negli esercizi commerciali, quindi...

Tempo fa, in un Consiglio Comunale, avevo anche dato la soluzione a questo problema: far entrare i cani dalla parte posteriore, oppure dalla parte del lungomare, creare un'area di sgambamento, dove c'è l'Anfiteatro, ad esempio, e oggi ci saremmo risparmiati questi 2.100 euro. Io chiedo all'Amministrazione – oggi il Sindaco non c'è –: vorrei sapere se, diciamo, questi soldi pubblici, perché ora andremo ad intaccare le casse comunali, se effettivamente è giusto che i cittadini ancora una volta ci debbano rimettere, solo per l'incompetenza e l'inadempienza, perché oggi – lo dico oggi, e sicuramente lo sapete anche voi – i cani, gli animali possono entrare in qualunque esercizio commerciale, in qualunque Ente pubblico, negli ospedali, nelle case di riposo, e quest'ordinanza è un'ordinanza, sinceramente, che si poteva evitare, è un debito che oggi non dovevamo andare a pagare, e con quei 3.000 euro avremmo potuto fare altro. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

Grazie. N. 53, Cinquepalmi. Prego.

CINQUEPALMI MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale

Presidente, Assessori e colleghi Consiglieri, io chiedo al Segretario generale se lui è d'accordo, non so di chi sia l'iniziativa, a che venga inserita nel corpo di queste proposte di delibera, nella maggior parte, la frase che vi vado a leggere, e cioè "in relazione al debito oggetto di riconoscimento, fermo restando il richiamo ai contenuti della sentenza in argomento, non si

rilevano specifici profili richiedenti valutazione in termini di responsabilità per danno erariale in merito ai dedotti in giudizio, alla condotta processuale dell'Ente e alle condotte successive alla ricezione della sentenza”.

Io ritengo che questa frase vada cassata in questa proposta di delibera, come nelle successive altre, perché non so in base a quale criterio e chi ha deciso che non sussistono... non si rilevano questi specifici profili richiedenti valutazione in termini di responsabilità per danno erariale. Se non c'è responsabilità per danno erariale in un debito fuori bilancio come questo allora mi chiedo, come negli altri, appunto, che cosa vuol dire, che cosa vuol dire produrre un debito... generare un debito fuori bilancio, prima di tutto perché il Sindaco dovrebbe prestare attenzione quando emette le ordinanze perché, come dice il TAR, la sentenza del TAR, “il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure *extra ordinem*”. Quindi, diciamo, qui siamo all'abc delle ordinanze che un Sindaco dovrebbe emettere.

Quindi, allora, questa la dice lunga sul modo di amministrare e di gestire la cosa pubblica con totale superficialità, incompetenza, e quindi, poi, non devono pagare i cittadini le inefficienze non soltanto degli Uffici pubblici, dei dirigenti e di chi scrive queste ordinanze sindacali, ma anche il Sindaco è responsabile.

Quindi io ritengo che questa frase vada assolutamente cassata, perché, sì, ora sono soltanto 2.000-2.500 euro, però ci sono anche altre ordinanze di importanza notevole, diciamo, quindi non si devono fare le cose con una tale superficialità.

E ricordo, a chi ha inserito questa frase inopportuna e infelice, che la Corte dei Conti, Sezione I Centrale, nella sentenza del 18 gennaio 2016, n. 22, statuisce che “in generale l'ordinazione irregolare di spesa non deliberata nei modi di legge – come in questo caso – e prive di impegno contabile rappresenta sempre una violazione degli elementari doveri di servizio commentate da colpa di rilevante gravità”.

Quindi, voglio dire, ritengo che questa dicitura vada cassata, e il mio voto è assolutamente contrario. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

N. 28, Barresi. Prego.

BARRESI ANNA MARIA - Consigliere Comunale

Presidente, non posso esimermi dal dire anch'io che stiamo parlando di debiti dell'attuale Amministrazione Bottaro, e non delle vecchie Amministrazioni o, come si vuol sempre dire, come dice il nostro Primo Cittadino, che si ritrova con i problemi delle vecchie Amministrazioni, questo debito è nato a causa di un'ordinanza paradossale, del Vigile che deve stare all'entrata della Villa, non so, che deve seguire i cittadini... una cosa assurda.

Quindi, si poteva fare un'ordinanza... qualcosa di più intelligente, evitare spese ai cittadini, e non possiamo non rimarcare che stiamo pagando debiti fuori bilancio creati dall'attuale Amministrazione, per una gestione veramente insufficiente, ma neanche mediocre, proprio a livelli della scuola materna, forse potrebbero amministrare meglio. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

Ci sono altri interventi? No. Allora, il Segretario generale voleva fare una precisazione. N. 2.

LAZZARO FRANCESCO ANGELO - Segretario Generale

Allora, più che una precisazione, diciamo, è un chiarimento. Innanzitutto la relazione, diciamo, che ha preparato l'Ufficio, io, è stata depositata così la proposta, sicuramente accolgo l'invito alla riflessione, però non ritengo che ci siano le condizioni, adesso, per cambiare, diciamo, quella che è la proposta depositata agli atti, non sarebbe corretto, perché è una proposta condivisa dall'istruttore, avallata, diciamo, anche da me, e quindi, con tutti quelli che possono essere i limiti o i difetti, che non toccherà a me stabilire, non ritengo che sia giusto andarla a cambiare.

Nel merito, però, un aspetto. Il richiamo a quella pronuncia della Corte dei Conti, quindi non parliamo di un'ordinazione di spesa a terzi, qui parliamo di un caso in cui un provvedimento amministrativo è stato ritenuto illegittimo e l'Ente è stato condannato al pagamento delle spese.

Ora, se da parte del Sindaco c'è stata negligenza nell'assumere quel provvedimento, e se la negligenza assuma i connotati della gravità tali da fondare una responsabilità per danno erariale, questo, ovviamente, non potrò stabilirlo io, né il Consiglio Comunale, la competenza è della Corte dei Conti, non a caso tutti quanti i deliberati che sono oggetto di questa seduta, e che riguardano i debiti fuori bilancio, saranno trasmessi alla Procura della Corte dei Conti.

Rispetto, diciamo, alla struttura della relazione, penso che sia una clausola di stile che è rimasta, diciamo, in generale, e che, giustamente, va meditata a seconda delle situazioni, magari in questo caso non crea particolari problemi, però effettivamente è giusto che presti l'attenzione perché, altrimenti, quello che è un format che viene utilizzato normalmente può anche essere, diciamo, riferito a situazioni che non meritano questo...

INTERVENTO

(fuori microfono).

LAZZARO FRANCESCO ANGELO - Segretario Generale

Penso che sia legato, appunto, proprio alla diversità del soggetto, diciamo, istruttore, cioè ciascuno degli istruttori utilizza... su questo, sì, mi impegno, diciamo, un attimino ad arrivare a...

Però, ritornando ai casi specifici, non c'è ordinazione di spesa a terzi, mancanza, diciamo, di preventiva autorizzazione, poi, sui profili di negligenza... si può discutere, sicuramente.

Insomma, è chiaro che di fronte a quello che è un provvedimento che il TAR dice che è sbagliato... eh, è innegabile, diciamo, che un errore c'è stato. Se questo errore ecceda i canoni, diciamo, della normale diligenza, della normale competenza... sinceramente, io sono in difficoltà ad esprimermi su questo. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO - Presidente

Allora, possiamo mettere in votazione il provvedimento.

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE

NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	CONTRARIA
DI TONDO DIEGO	ASSENTE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	ASSENTE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	CONTRARIA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	CONTRARIO
LIMA RAIMONDO	CONTRARIO
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

15 favorevoli, 5 contrari. Il provvedimento viene approvato.
Per l'immediata esecutività.

BOTTARO AMEDEO	ASSENTE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	CONTRARIA
DI TONDO DIEGO	ASSENTE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE

LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	ASSENTE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	CONTRARIA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	CONTRARIO
LIMA RAIMONDO	CONTRARIO
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

Sempre 15 favorevoli e 5 contrari. Non è immediatamente esecutiva.
Successivo punto all'ordine del giorno.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 3219 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

3 1 OTT 2018

al

15 NOV 2018

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 3 1 OTT 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 3 1 OTT 2018



Il Funzionario delegato

Dott. Francesco Angelo Lazzaro